

SCHEMA DI CONTRATTO

Prot.n°..... del

OGGETTO: Progetto 15101/2018 Verde Pubblico – Interventi di riqualificazione e manutenzione – “Parco pubblico della Rana – Realizzazione nuova area attrezzata” (CUP C57J18000110004).

L'anno duemila..... il giorno del mese di nella sede del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile del Comune di Pistoia

l'Ing. Bianco Giovanna, nata a il, non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile, nominata con Decreto del Sindaco n°105 del 25.5.2018 (C.F./P.IVA:), domiciliata per la qualifica presso il Comune di Pistoia, in Via XXVII Aprile n.c. 17, ed autorizzata alla firma del presente atto ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- il Sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante della Società (C.F./P.IVA:), con sede legale in, Via n.

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con propria delibera n. del ha approvato il Progetto 15101/2018 Verde Pubblico – Interventi di riqualificazione e manutenzione – “Parco pubblico della Rana – Realizzazione nuova area attrezzata” (CUP C57J18000110004);
- con determinazione a contrarre n. del si è stabilito di indire una procedura aperta per la fornitura e posa in opera di quanto previsto dal citato progetto, per l'individuazione dell'operatore economico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui affidare la fornitura per un importo complessivo di €, di cui € di importo della fornitura soggetto al ribasso ed € di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. del è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione della fornitura suddetta all'impresa con un ribasso sull'importo a base di gara del
- che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita comunicazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno, prot. n. del, in atti del Servizio;
- che l'impresa è risultata in regola col versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L., come risulta dal DURC ON LINE prot. con validità fino al, in atti del Servizio;

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera relativi al Progetto 15101/2018 Verde Pubblico – Interventi di riqualificazione e manutenzione – “Parco

pubblico della Rana – Realizzazione nuova area attrezzata” (CUP C57J18000110004), di cui al progetto approvato con D.G.C. n. del i cui elaborati sono parte integrante

e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati ma conservati agli atti del Comune e sottoscritti digitalmente.

Art.2 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di (.....) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna della fornitura.

Art.3 - Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale è di € oltre € per costi di sicurezza per un totale di € (...../00) oltre IVA. Il corrispettivo delle singole forniture è quello risultante dall'applicazione delle condizioni contenute nell'offerta economica presentata in sede di gara ed allegata al presente contratto.

Art.4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, oppure altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto può essere risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo articolo 3. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, si dà atto che il CIG è e il CUP è C57J18000110004.

L'appaltatore dichiara che il Sig., nato a il è autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145.

Art.5 - Pagamenti in acconto

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare delle forniture raggiungerà l'importo di €/00 (...../00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute previste di legge, fatta eccezione per l'ultimo SAL che potrà essere di qualsiasi importo.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di DURC da parte del R.U.P.. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Le fatture dovranno avere formato digitale e pervenire al Comune di Pistoia esclusivamente

attraverso lo SDI, predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Le fatture dovranno contenere il Codice Univoco Ufficio: La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e gli estremi dell'ordine, nonché il dettaglio delle forniture effettuate, corrispondenti alle voci dell'elenco prezzi, con le rispettive quantità.

Il Direttore dell'Esecuzione redige pertanto lo stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le forniture eseguite dal principio dell'appalto fino a quel momento ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi nuovi prezzi indicando gli estremi dell'intervenuta approvazione da parte del R.U.P.; al riguardo trova applicazione l'art. 194 del D.P.R. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'appaltatore e per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti.

In caso di inadempienza contributiva relativa all'appaltatore o ad altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante come disciplinato dagli artt. 4 e 6 del DPR n. 207/2010.

Art.6 - Inadempienze e penalità

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che ogni intervento richiesto dal Direttore dell'Esecuzione oggetto di appalto venga effettuato entro il periodo stabilito.

In caso di inadempienze o ritardi saranno applicate le penalità previste dal Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.

Art.7 - Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni derivantene, l'appaltatore ha costituito quale cauzione definitiva, polizza fideiussoria con scadenza al giorno ammontante ad €

Le parti danno atto che contestualmente al presente atto sarà svincolata la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria emessa in data per l'importo di €

L'Appaltatore ha altresì presentato copia della polizza assicurativa emessa in data con le seguenti garanzie: per danni alle opere oggetto del presente contratto; € per danni alle opere ed impianti preesistenti; € per rimozione e sgombero; Sezione B - Responsabilità civile per esecuzione delle opere - con un massimale per sinistro di €

Tale polizza tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Copie delle quietanze di pagamento del premio delle suddette polizze dovranno essere trasmesse al Servizio competente entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza periodica prevista, pena l'interruzione degli eventuali pagamenti in corso.

Qualora il certificato non sia emesso entro la data di scadenza della garanzia fideiussoria e della polizza sopra indicate, l'Impresa si obbliga a prorogare per il tempo necessario concordato con la Direzione dell'Esecuzione la validità delle stesse.

Art.8 - Subappalto/Fornitura

L'affidamento in subappalto o in cottimo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel limite del 30% dell'importo lavori della categoria prevalente.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle forniture oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Ai sensi dell'art. 35, comma 28, della Legge 248/2006, modificato dall'art. 13 ter della Legge 134/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile del mancato pagamento dei crediti vantati dai propri fornitori, per effetto della esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In tal caso, il fornitore potrà richiedere il pagamento dei propri crediti direttamente alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, previa verifica della esistenza e della esigibilità del relativo credito, provvederà al pagamento nei confronti del fornitore.

Le Somme dovute dalla Stazione Appaltante per effetto della responsabilità dell'Appaltatore per mancato pagamento dei crediti vantati dai propri fornitori, non potranno eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Art.9 - Trattamento economico e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Art.10 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi:

- per comportamenti dell'appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura previste dalla normativa vigente, tale da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- per ritardo nell'esecuzione della fornitura, rispetto alle previsioni di programma, dovuto a negligenza dell'appaltatore;
- per inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli art. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 previa procedura di contestazione degli addebiti;
- per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti fattispecie:

- a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione ovvero violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

d) la mancata sostituzione se previsti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94,95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

e) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i., ovvero l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art.11 - Recesso dal contratto/Fallimento/Divieto di cessione

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

La facoltà di recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art.12 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è

La Stazione Appaltante ha nominato il Direttore dell'Esecuzione nella persona dell'....., del Servizio del Comune di Pistouia, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto e dichiara di accettarne l'operato ove non diversamente disposto nel presente atto.

Art.13 - Direzione tecnica di cantiere

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art.14 - Elezione domicilio e Foro competente

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Appaltatore è quello indicato nel presente contratto. Il domicilio dell'Amministrazione Comunale è presso il Palazzo Comunale. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Pistoia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.15 - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011

L'Appaltatore dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto qualora dovessero esser comunicate dalla Prefettura competente per territorio le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs.

159/2011.

Art.16 - Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

Il presente contratto è risolto previa diffida, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Pistoia" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n., esecutiva e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. n. 62/2013. Copia degli stessi viene consegnata all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto e si impegna a mettere detti codici a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Art.17 - Trattamento dei dati

Il Comune di Pistoia informa l'Appaltatore che i dati da esso forniti potranno formare oggetto di trattamento per finalità connesse alle obbligazioni reciprocamente assunte. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed anche previa loro comunicazione a società collegate così come a soggetti terzi che forniscano all'Ente servizi di elaborazione dati.

Il Comune di Pistoia informa altresì l'Appaltatore che in relazione ai predetti trattamenti esso potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3. di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è il Comune di Pistoia, nella persona del, e responsabile del trattamento è il medesimo Comune nella persona dello stesso, domiciliato presso la sede comunale.

Art.18 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché gli oneri inerenti alla sua stipula, sono a carico dell'esecutore, che le ha regolarmente versate come da provvisorio di entrata

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

Firmato il

COMUNE DI PISTOIA

L'APPALTATORE